### Nuovi Professionali, tra percorsi formativi e modifiche della seconda prova dell'Esame di Stato

Dott.ssa Flaminia Giorda - Coordinatrice nazionale della Segreteria tecnica del corpo ispettivo del Ministero dell'Istruzione



# La seconda prova dell'esame di Stato nel D. Lgs. 62/2017

#### Articolo 17

- 4. La seconda prova [...] ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
- 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, **i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove** di cui ai commi 3 e 4, in **modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali**.



# La seconda prova dell'esame di Stato nel D. Lgs. 62/2017

#### Articolo 17

- 6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.
- 8. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.



### La situazione attuale; la seconda prova d'esame dei professionali del previgente ordinamento

In relazione alle previsioni dei commi 5 e 6, con DM 26 novembre 2018, n. 769 sono stati adottati i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Il decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10 ha definito per ogni indirizzo, articolazione e opzione le discipline caratterizzanti.

Nei quadri di riferimento sono contenuti i nuclei tematici fondamentali per ciascuna disciplina caratterizzante; l'esame può vertere su una o più di tali discipline.



### La situazione attuale; la seconda prova d'esame dei professionali del previgente ordinamento

La seconda prova d'esame è **costituita da due parti** (ferma restando l'unicità della prova): la prima è predisposta dal Ministero mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d'esame. La prima parte nazionale **è nei fatti una prova a sé stante**; gli studenti cominciano a svolgerla appena viene trasmessa, nel frattempo la commissione predispone la seconda parte, che viene svolta di seguito alla prima, ed eventualmente può essere svolta anche il giorno successivo. Tutte le prime parti sono tarate non solo su indirizzi, articolazioni, opzioni, ma anche su singole "curvature", benché queste non rientrino negli ordinamenti.

A causa della situazione pandemica, l'esame si è svolto in questa forma solo nell'anno scolastico 2018/2019.



L'impianto degli istituti Professionali di nuovo ordinamento è delineato, nel decreto istitutivo (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61), in modo da valorizzare fortemente:

- l'autonomia delle istituzioni scolastiche
- la flessibilità del curricolo
- il legame con il contesto d'appartenenza.



I nuovi Professionali si articolano in 11 indirizzi.

I quadri orari (Allegato 3 al DM 92/2018) prevedono **un ventaglio più o meno ampio di insegnamenti** tra i quali gli istituti **possono scegliere** per **declinare specifici percorsi**, in base alle caratteristiche, alle risorse, alle esigenze del territorio e all'evoluzione delle professioni rispetto alle filiere di riferimento di ogni indirizzo.

Ciascun indirizzo è connotato da **un profilo di uscita unitario** (Allegato 2 al DM 92/2018) associato a risultati di apprendimento declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze.



Il nuovo assetto didattico degli istituti professionali è caratterizzato dall'aggregazione delle discipline all'interno degli assi culturali che rappresentano il punto di riferimento sia per la progettazione dei percorsi didattici, in una logica di organizzazione interdisciplinare degli apprendimenti, sia per l'organizzazione della didattica per Unità di apprendimento (UdA).

Tutta l'attività di insegnamento è, quindi, imperniata sulle UdA, strutturate su una o più competenze da conseguire in esito al percorso formativo, e sugli insegnamenti funzionali ai risultati di apprendimento.



In tale quadro ordinamentale (a differenza di quanto avviene nei licei e negli istituti tecnici) non esistono più "discipline caratterizzanti l'indirizzo":

- in diversi indirizzi sono previste **discipline con monte ore minimo a 0**, il che significa che esse possono essere caratterizzanti per la declinazione di un percorso, ma assenti in un altro; tali discipline infatti sono da considerare **alternative** sulla base dei **differenti percorsi in uscita** definiti dalle scuole ai sensi dell'art. 3 comma 5, a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macroaree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento
- in altri indirizzi (come ad esempio Industria e artigianato per il made in Italy) una disciplina è prevista per tutti i percorsi ed ha una denominazione unica, ma può essere affidata a classi di concorso completamente diverse.



L'elemento unificante è, quindi, costituito:

- dalle 12 competenze comuni a tutti gli indirizzi (Allegato 1 al DM 92/2018)
- per ciascun indirizzo, dai risultati di apprendimento articolati in termini di **competenze comuni a tutti i potenziali percorsi in cui l'indirizzo è declinato** (Allegato 2 al DM 92/2018); al perseguimento delle competenze, in tutti i percorsi, concorrono più insegnamenti.



In merito alla declinazione dei percorsi, l'Allegato 2 al DM 92/2018 specifica che:

Il profilo dell'indirizzo è declinato e orientato dalle istituzioni scolastiche **all'interno delle macro aree di attività** che contraddistinguono la filiera:

- Enogastronomia
- Arte bianca e Pasticceria
- Sala-bar e vendita
- Accoglienza turistica



La riforma, che andrà a regime nel 2023 con il primo esame delle classi quinte di nuovo ordinamento, impone un profondo ripensamento delle modalità di formulazione della seconda prova dell'esame di Stato dei nuovi Professionali e dei correlati Quadri di riferimento.

Occorre passare dalla giustapposizione delle due "parti" della prova alla loro integrazione, in quanto la parte nazionale della prova non sarà più concepita in relazione ad articolazioni, opzioni, "curvature" (che non esistono più), ma dovrà riferirsi all'indirizzo e nel contempo prestarsi a essere declinata in relazione a percorsi diversi.



Il dm 10/2015 non è più applicabile ai nuovi Professionali nei quali non esistono più "discipline caratterizzanti l'indirizzo"; quindi il ministero non è più chiamato a individuare le "discipline" d'esame per questi istituti con il cosiddetto «decreto materie».

Le prove devono vertere:

- sulle **competenze in uscita** e non su discipline
- sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati.



Debbono quindi essere predisposti **undici nuovi Quadri di riferimento**, uno per ciascun indirizzo, non più articolati intorno alle discipline caratterizzanti, ma riferiti alle competenze di uscita di indirizzo.

Ogni quadro di riferimento conterrà:

- 1. l'indicazione dell'indirizzo di riferimento
- 2. la descrizione delle caratteristiche strutturali della prova d'esame
- 3. i «nuclei tematici fondamentali d'indirizzo correlati alle competenze» e gli «obiettivi della prova»
- 4. la griglia di valutazione



Nella parte del QdR contenente la descrizione delle caratteristiche strutturali della prova d'esame saranno individuate:

- le diverse possibili tipologie di prova per lo specifico indirizzo (ad esempio: analisi e soluzione di un caso aziendale, elaborazione di un progetto ecc.)
- la durata della prova, eventualmente entro un range orario



Nella parte del QdR contenente i «Nuclei tematici fondamentali d'indirizzo correlati alle competenze» saranno individuati **i nuclei essenziali e fondanti che caratterizzano l'indirizzo**, assumono un esplicito valore formativo rispetto alle competenze di cui sono i supporti e sono costituiti da tematiche che ricorrono nello sviluppo di uno o più insegnamenti.



La parte del QdR contenente gli «Obiettivi della prova» conterrà l'indicazione delle operazioni cognitive e delle procedure operative necessarie per svolgere la prova stessa, ovvero, in altre parole, **la descrizione di cosa il candidato dovrà dimostrare nello svolgimento della prova**, in relazione ai nuclei tematici fondamentali.



La «Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi», infine, conterrà **un set di indicatori** legati agli obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, che le Commissioni d'esame utilizzeranno per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla specifica prova, definendone i descrittori in relazione alla specifica prova.



La **seconda prova d'esame dei professionali di nuovo ordinamento** non si comporrà più di due "sottoprove", correlate ma in parte indipendenti, ma **sarà un'unica prova integrata**, di cui il ministero definirà una parte, ossia la "cornice generale di riferimento", e la commissione, entro questa cornice, svilupperà l'altra parte, ossia le specifiche richieste per lo specifico percorso attivato dalla scuola.

Tale formula consentirà di garantire una struttura unitaria della prova a livello nazionale, e allo stesso tempo di dare pieno valore alle autonome scelte operate dalle singole istituzioni scolastiche nella costruzione dei percorsi.



La parte ministeriale, ossia la "cornice generale di riferimento", **non sarà destinata direttamente ai candidati, ma alle commissioni**, cui fornirà le indicazioni e le istruzioni unitarie a livello nazionale.

Essa indicherà la tipologia della prova e il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo cui questa dovrà fare riferimento; la commissione declinerà le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato dall'istituzione scolastica in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa e della dotazione tecnologica e laboratoriale d'istituto.

